



Immediata esecutività art. 12, comma 2 L.P. 4494
Il Segretario Comunale

COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 44 del Registro **Oggetto:** Approvazione Schema di Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Anno 2024

L'anno duemilaventiquattro addì VENTISEI alle ore 11,35 del mese di MAGGIO nel Comune di Cerda e nella casa comunale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 13 della L. R. 26 agosto 1992 n. 7, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

N.	Cognome Nome	Carica	Presente	Assente
1	GERACI Salvatore	Sindaco	P	
2	MENDOLA Andrea Maria Pio	Assessore	P VIDEO CONFERENZA	
3	DIONISI Maria Elena	Assessore	P VIDEO CONFERENZA	
4	AMODEO Giuseppe	Vice-Sindaco	P VIDEO CONFERENZA	
5	DI PASQUALE Giuseppe	Assessore	P	

TOTALE PRESENTI N. 5

TOTALE ASSENTI N. 0

Assume la Presidenza il Sindaco Geraci Salvatore che, assistito dal Segretario Generale Dott. Valerio Saetta, dichiara legale la presente riunione ed invita a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000, recepito dalla l.r. 30/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Addì 15 MAG. 2024

Il Responsabile del Servizio

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Addì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
- il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:
 - a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;
 - b) raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;
 - c) verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
 - d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;
 - e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;
- l'art. 20, comma 4, del Codice, prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;

VISTE le restanti disposizioni del Codice;

CONSIDERATO che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi;

RITENUTO di individuare analiticamente nelle schede allegate al Regolamento, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate dal Comune di Cerda, in particolare le operazioni di interconnessione, raffronto tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, di comunicazione a terzi, nonché di diffusione;

RITENUTO, altresì, di indicare anche le operazioni ordinarie che questo Comune deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

CONSIDERATO che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

VISTO:

- il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005

(pubblicato in G.U. 23 luglio 2005, n. 170);

- l'allegato schema tipo di Regolamento per il Trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
- le schede dei trattamenti dei dati che fanno parte integrante e sostanziale del suddetto Regolamento.

VERIFICATA la rispondenza del presente schema di Regolamento ai principi e alle garanzie di cui all'art. 22 del Codice e agli indirizzi dettati da parte del Garante della protezione dei dati personali;

CONSIDERATA la necessità di dare a detto Regolamento la più ampia diffusione nell'ambito della comunità locale attraverso la pubblicazione all'albo pretorio e nel sito Internet del Comune;

DATO ATTO che il presente schema di Regolamento dovrà essere sottoposto al vaglio del competente Consiglio Comunale;

RILEVATO che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile.

VISTO il parere di regolarità tecnica apposto da parte della Responsabile del Primo Settore Affari Generali

PROPONE

per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate

Di approvare il presente schema di Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

Di disporre l'adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali

Di trasmettere il presente schema all'Ufficio di Segreteria, affinché si adottino tutte le misure necessarie alla sua approvazione da parte del Competente Consiglio Comunale;

Di provvedere, a seguito di approvazione da parte del Consiglio Comunale del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, alla pubblicazione in "Amministrazione trasparente";

Di dichiarare la deliberazione di cui al presente atto immediatamente esecutiva.

Il Segretario Comunale
Dott. Valerio Saetta

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede

RITENUTA la propria competenza;

CONDIVISA la necessità dell'adozione del provvedimento in esame;

RISCONTRATA la regolarità della proposta, essendo la stessa conforme ai principi di legalità;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile di Settore interessato, presente sul frontespizio del presente provvedimento, da intendersi qui riconfermato ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

DELIBERA

di far propria la proposta di deliberazione che precede, a firma del Segretario Comunale e di approvare, senza modifiche, in ogni sua parte lo schema di Regolamento per il Trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

SUCCESSIVAMENTE:

ATTESA la necessità e l'urgenza di provvedere in proposito;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

Con successiva, separata, unanime e favorevole votazione, resa nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 12, comma 2, della L.R. n. 44 del 3.12.1991.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Salvatore Geraci

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to DOTT. RENZO ANDREA M.P.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Valerio Saetta

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 23 MAG. 2024

Visto: **IL SINDACO**

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Valerio Saetta

Affissa all'Albo Pretorio il _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

Defissa all'Albo Pretorio il _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune;

CERTIFICA

che copia integrale della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. n. 44/91 così come modificata dall'art. 127 comma 21 L.R. 17 del 28.12.04, è stata/sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

Su conforme attestazione del Responsabile delle Pubblicazioni incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata e che entro il termine di gg.15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'Ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il giorno 23 MAG. 2024

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, della l.r. 44/91.

È stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della l.r. 44/91

Dalla Residenza Municipale, li 23 MAG. 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Valerio Saetta